

Codice A1103A

D.D. 18 settembre 2023, n. 817

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge n. 238 del 2016 (F. 1POV/2017, pv. 156). Accertamento della somma di euro 12.000,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 annualità 2023.



ATTO DD 817/A11000/2023

DEL 18/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge n. 238 del 2016 (F. 1POV/2017, pv. 156). Accertamento della somma di euro 12.000,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 annualità 2023.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 0010406 del 16/05/2018 della ICQRF NORD OVEST di Torino a carico del signor omissis, stesso indirizzo predetto, nei confronti del quale con processo verbale n. 156/17 del 12/12/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località "vigneti di Penango, nelle vicinanze dell'immobile locanda sant'uffizio" nel Comune di PENANGO (AT), è stato accertato quanto segue:-(pv. 156) violazione dell'art. 71 REG. UE 1308/13 sanzionato ai sensi dell' art. 5 reg. deleg. 2015/560, relativo all'obbligo di estirpo della superficie irregolarmente impiantata presso Penango meglio individuata nell'accertamento e caratterizzata dalla totale assenza della varietà "barbera" e dalla presenza di varietà non ricomprese fra quelle idonee a coltura nella Regione Piemonte con inquinamento varietale per una superficie di 1.5605 Ha (come da relazione di sopralluogo del 24.10.17);

constatata la regolarità della contestazione-notificazione della suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24/11/81, n. 689;

atteso che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 con istanza di audizione regolarmente tenutasi il 10/10/2022;

richiamati tutti gli atti, anche di natura penale, propedeutici al pv di accertamento 156/17 in esso citati e quelli ricordati nel rapporto ex art. 17 della legge 689/1981 inviato dall'ufficio antisofisticazioni vinicole, datato 12/02/2018, compresa la perizia resa nell'ambito del procedimento penale da cui risulta, fra l'altro, che almeno in parte la varietà di vitigno effettivamente coltivato fosse verificabile sulla base delle caratteristiche estrinseche (morfologia), senza un'analisi del DNA (comunque avvenuta);

vista in particolare la dichiarazione di vendemmia/produzione, campagna 2016-17 in capo trasgressore;

considerato che il reg. CE 1308/2013 è esplicitamente richiamato dall'art. 2 della L. n. 238/2016 proprio a precisazione dell'ambito di applicazione, fra l'altro, anche del sistema sanzionatorio derivante dalla stessa legge 238/2016, nota anche come "testo unico del vino";

ritenuto che l'ambito soggettivo di applicazione del precetto violato coincida con la nozione di "produttore di prodotti vitivinicoli" e che tale sia, ai sensi dell'art. 1 del reg. CE 1308/2013. let. 1), allegato 1 parte XII, il produttore sia di uve fresche che di tutti i "prodotti" ulteriori, compreso il mosto ed il vino;

ritenuto che il riconoscimento dei vitigni coltivati rientri fra le nozioni presumibilmente alla portata di ogni professionista del settore mediamente diligente;

ritenuto che l'ordine amministrativo di estirpo correttamente sia stato ingiunto all'affittuario in quanto soggetto materialmente dotato del potere di gestire il bene locato, i terreni (fra l'altro essendo vincolato a quanto dichiarato, anche rispetto alla composizione ampelografica, presso i registri vitivinicoli della Regione Piemonte);

esaminate le argomentazioni di parte esposte e considerate le stesse non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

preso atto che l'adempimento dell'ordine di estirpo prot reg. n. 1809 del 18 gennaio 2018 è stato dichiarato in data 06 aprile 2018 e accertato in data 17 aprile 2018 (cioè entro i 4 mesi);

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso peraltro che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; elementi questi che, nel caso di specie, portano a collocare, senza alcuna discrezionalità amministrativa, la sanzione nella seconda aliquota (cioè 6.000 euro/ettaro, in relazione al tempo di esecuzione dell'ordine di estirpo entro i 4 mesi);

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- visto l'art. 69 della L. 238/2016;
- VISTA la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;
- visto l'art. 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in c.d. con l'art. 5 reg. deleg. UE

2015/560;

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- vista il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- vista la L.R. 5 del 24 aprile 2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- vista la L.R. 6 del 24 aprile 2023 " Bilancio annuale di previsione finanziario 2023-2025";
- vista la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025.;
- vista la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";

determina

-(pv. 156) in Euro 6.000,00 per ettaro (due) la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 (in caso di notifica fisica);

INGIUNGE

al sunnominato signor *omissis*di pagare la somma complessiva di **Euro 12.000,00=** a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81 n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del

presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 12.000,00 sul capitolo 32066 **del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 annualità 2023** (ben. n. *omissis* la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22;

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 817/A11000/2023 DEL 18/09/2023**

Accertamento N.: 2023/2481

Descrizione: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AM.TIVE

Importo (€): 12.000,00

Cap.: 32066 / 2023 - PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER
DEPENALIZZAZIONE DEI REATI PUNIBILI CON LA SOLA AMMENDA O MULTA (LEGGE 24
NOVEMBRE 1981, N.689) - A CARICO DELLE FAMIGLIE

Soggetto: Cod. 382601

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico
delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti